

**Consultazione della Banca d'Italia sulle
proposte di modifica alla disciplina
secondaria in materia di operazioni di
cartolarizzazione**

Osservazioni dell'ABI

22 settembre 2023

Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana riporta, nel presente documento, alcune osservazioni in risposta alla consultazione avviata dalla Banca d'Italia, lo scorso 27 luglio, sulle proposte di modifica alle disposizioni secondarie in materia di operazioni di cartolarizzazione per le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, le SIM e i gestori (SGR, SICAF e SICAV).

In particolare, appare opportuno ricevere alcuni chiarimenti riguardo alle disposizioni proposte di modifica della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (d'ora in poi, Circolare 285) e della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (d'ora in poi, Circolare 288), come integrate con i contenuti della Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022, relative alle modalità con le quali le banche e gli intermediari di cui all'art. 106 del TUB devono effettuare le notifiche alla Autorità di vigilanza delle operazioni di cartolarizzazione.

Inoltre, si sottolinea l'esigenza che l'allineamento della normativa prudenziale applicabile agli intermediari finanziari a quella prevista per le banche si realizzi in tempi brevi.

1. Notifica delle operazioni di cartolarizzazione

Ambito di applicazione

La nuova sezione VI di modifica della Parte Seconda, Capitolo 6 della Circolare 285, definisce al paragrafo 2 le modalità con cui le banche effettuano le notifiche alla Banca d'Italia in relazione alle previsioni stabilite agli articoli 6 (mantenimento del rischio), 7 (obblighi di trasparenza) e 8 (divieto di ricartolarizzazione) del Regolamento UE n. 2017/2402 (c.d. Regolamento cartolarizzazioni), che ha introdotto obblighi generali relativi a tutte le operazioni di cartolarizzazione e regole specifiche per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

Tali disposizioni, secondo quanto riportato nella menzionata sezione VI, si applicano alle banche quando agiscono come cedenti, prestatori originari, promotori o società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) di operazioni di cartolarizzazione.

Al riguardo, si chiede di confermare che le disposizioni in esame si applicano solo con riferimento alle banche "meno significative". Le banche "significative", i gruppi bancari "significativi" e le banche ad essi appartenenti, infatti, sono già soggette a obblighi di notifica alla Banca Centrale Europea (BCE) per il rispetto del Regolamento UE n. 2017/2402

e dovrebbero pertanto essere esplicitamente escluse dalla loro applicazione.

Una diversa impostazione creerebbe una ingiustificata duplicazione di obblighi informativi in capo alle banche "significative", con un notevole aggravio di oneri per queste ultime, anche considerato che la BCE utilizza una piattaforma specifica per l'invio delle informazioni (CASPER), diversa da quella indicata da Banca d'Italia (INFOSTAT).

Assetti organizzativi e notifica di conformità al Regolamento cartolarizzazioni

Ai sensi delle nuove disposizioni proposte, la comunicazione di conformità dell'operazione di cartolarizzazione ai requisiti previsti dagli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni deve essere trasmessa con lettera firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità organizzativa sarebbe opportuno prevedere che la menzionata lettera possa essere sottoscritta, alternativamente, anche dal soggetto incaricato alla strutturazione dell'operazione.

Inoltre, si chiede se sarà predisposto da Banca d'Italia un "format" per la comunicazione di conformità.

Le disposizioni proposte prevedono che le funzioni di controllo della banca/intermediario ex art. 106 del TUB siano tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del Regolamento cartolarizzazioni e che la funzione di *compliance* sia chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche adottate rispetto al quadro normativo.

Tali politiche o norme interne sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Al riguardo, sarebbe opportuno prevedere che la predetta valutazione possa essere effettuata non unicamente dalla funzione di *compliance*, ma alternativamente anche da altre funzioni indipendenti (ad esempio, *Internal Audit*). Ciò sarebbe in linea anche con quanto indicato dalla BCE nella "*Guide on the notification of securitisation transactions*" per le banche "significative".

Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia

Nell'ambito delle nuove disposizioni poste in consultazione, è previsto che i cedenti o i promotori o i prestatori originari siano tenuti a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati pubblicato sulla piattaforma INFOSTAT, che contiene informazioni anche in merito all'autovalutazione della funzione di *compliance* sulla rispondenza delle politiche adottate dalla banca al quadro normativo.

Al riguardo, sarebbe opportuno fosse chiarito che tipo di informazioni saranno richieste, nel concreto, sull'autovalutazione tramite il menzionato modello dei dati e di confermare che non sono previste ulteriori comunicazioni in materia.

Inoltre, fermo restando quanto proposto al precedente paragrafo sull'allargamento del perimetro delle funzioni indipendenti della banca che potrebbero effettuare la menzionata autovalutazione, si chiede di chiarire che quest'ultima possa essere effettuata una sola volta in fase iniziale di valutazione delle politiche adottate dalla banca rispetto al quadro normativo (salvo eventuali modifiche sopraggiunte) e non per ogni singola operazione di cartolarizzazione oggetto di notifica.

Infine, con riferimento alla previsione relativa all'obbligo di notificare alla Banca d'Italia i c.d. "eventi significativi" (come definiti dall'art. 7, comma 1, lettera g, del Regolamento cartolarizzazioni) per le operazioni emesse dopo il 1° gennaio 2019, si chiedono chiarimenti sul formato e sulle modalità di trasmissione di tale notifica per le banche e gli intermediari ex art. 106 del TUB.

Notifica delle operazioni *multi-originator*

Nelle operazioni con due o più soggetti vigilati nel ruolo di cedenti (c.d. *multi-originator*) è previsto che le banche cedenti individuino al loro interno il soggetto che dovrà effettuare le notifiche alla Banca d'Italia, in alternativa alla possibilità di affidare tale incarico al *servicer* dell'operazione.

In relazione a tali operazioni, la banca che ha conferito l'incarico a un'altra banca o al *servicer* è pertanto esonerata nei confronti dell'Autorità da obblighi di notifica.

Al riguardo, in caso di successive verifiche da parte di Banca d'Italia, a dimostrazione dell'esonero dai predetti obblighi per la banca che ha conferito l'incarico, si chiede di confermare che è sufficiente per quest'ultima fornire all'Autorità l'informativa sull'incarico conferito ovvero

sull'espletamento degli obblighi di notifica da parte dell'altra banca incaricata o dal *servicer*.

Operazioni miste con soggetti non vigilati

Le nuove disposizioni contengono previsioni circa le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia nelle operazioni dove siano coinvolti, come cedenti o prestatori originari, soggetti non vigilati (c.d. miste), disponendo che la banca/intermediario assuma il ruolo di referente dell'Autorità e raccolga dal soggetto non vigilato le informazioni per la successiva notifica alla Banca d'Italia, attività che potrebbe essere attribuita dalla banca anche al *servicer*, prevedendo in tal caso che la lettera di attestazione di conformità dell'operazione ai requisiti previsti dagli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni sia sempre firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della banca.

Al riguardo, si chiede innanzitutto di precisare a quale tipologia di soggetto non vigilato, cedente o prestatore originario di operazioni di cartolarizzazione, si faccia riferimento, considerato che è escluso il caso in cui l'unico soggetto sia la SSPE.

In ogni caso, sarebbe necessario eliminare la previsione secondo cui, in caso di attribuzione di tale attività al *servicer*, la banca sia comunque chiamata a firmare la lettera di attestazione di conformità dell'operazione ai requisiti previsti dagli artt. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni.

Altre richieste di chiarimenti

Si chiede di chiarire cosa si intenda per banca e intermediario che "agiscono come società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)", che rientrerebbero tra i soggetti a cui si applicano le nuove disposizioni in materia di notifica delle operazioni di cartolarizzazione, ai sensi delle modifiche proposte rispettivamente alle Circolari 285 e 288.

Inoltre, ai sensi della nuova sezione IV, paragrafo 1, del Titolo IV, Capitolo 8, della Circolare 288, sembrerebbe che le relative disposizioni non si applichino agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB che agiscono come "promotori" nelle operazioni di cartolarizzazione. Al riguardo, si chiedono chiarimenti in materia, considerato che la nota 1 fa invece riferimento anche al ruolo di promotore.

2. Disciplina applicabile

Con riferimento alla disciplina applicabile in materia di cartolarizzazione, per le banche non è previsto il riferimento agli "Orientamenti EBA sulla determinazione della *Weighted Average Maturity* delle *tranche* delle cartolarizzazioni", previsto invece per gli intermediari ex art. 106 del TUB ai sensi delle modifiche proposte alla Circolare 288.

Al riguardo, si chiede conferma che i predetti orientamenti si applichino anche alle banche.

3. Estensione agli intermediari ex art. 106 del TUB del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni previsto per le banche

Si accoglie con favore l'estensione agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB del trattamento prudenziale delle esposizioni verso le cartolarizzazioni previsto per le banche dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Si auspica che l'allineamento anzidetto possa finalizzarsi entro il mese di dicembre 2023, con l'adeguamento della regolamentazione e dei *template* segnaletici.